



COMUNE DI NAVELLI

PROVINCIA DI L'AQUILA

Via Pereto, 2 – 67020 Navelli (AQ)

Tel. 0862 959119 – Fax. 0862 959323

e-mail: comunenavelli@gmail.com – P.e.c.: comune.navelli@pec.mailcert.info
sito internet: www.comunenavelli.gov.it



ORDINANZA SINDACALE N°1 DEL 11.02.2021

Il Sindaco

- Vista la Legge Regionale 18 dicembre 2013 n. 47 Norme sul controllo del randagismo, anagrafe canina e protezione degli animali da affezione,
- Considerata la necessità di ridurre il gravoso fenomeno del randagismo riducendo per quanto possibile le nascite incontrollate di cuccioli e garantire l'incolumità pubblica evitando forme di aggressione da parte di cani vaganti, evitando altresì le scorribande notturne di cani incustoditi;
- Vista la necessità di implementare il rispetto di quanto già previsto dalla legge regionale di cui sopra, considerato che gli allevamenti di bestiame risultano possedere un notevole numero di cani per la guardiania e la custodia degli stessi,
- Su proposta del Servizio Veterinario di Sanità Animale della Asl 1 Abruzzo,

ORDINA

a tutti gli Allevatori di bestiame che svolgono attività nel Territorio Comunale di Navelli:

1. Di ottemperare al rispetto di quanto previsto dalla legge regionale L.R. 47/2013 in termini di identificazione dei cani, registrazione in anagrafe canina e denuncia delle nascite;
2. Di trasmettere entro il 30 aprile di ogni anno l'elenco aggiornato dei cani posseduti ed identificati con microchip alla Polizia Locale/Uffici Comunali;
3. l'obbligo di non detenere un numero maggiore di 4 fattrici (cagne femmine fertili) così come previsto dalla legge regionale n° 47/2013; tutte le cagne femmine fertili in sovrannumero dovranno essere sterilizzate entro 4 mesi dalla pubblicazione della presente ordinanza; fatta salva l'autorizzazione all'allevamento commerciale per cani di cui alla L.R. 47/2013;
4. che i cani da guardiania devono tassativamente essere messi in sicurezza nelle ore notturne impedendo loro di poter vagare liberamente all'esterno dell'azienda; i cani possono svolgere liberamente il loro lavoro (guardiania) durante il pascolo del bestiame solo e comunque alla presenza di un custode/pastore;
5. che l'accesso ai pascoli montani comunali sarà autorizzato solo a condizione che gli allevatori abbiano adempiuto agli obblighi di cui sopra.

I contravventori della presente ordinanza verranno puniti con le sanzioni previste dalla LR 47/2013

DISPONE

la notifica a mezzo PEC della presente ordinanza:

- Al Comando Stazione Carabinieri di Navelli;
- Al Comando Stazione Carabinieri Nucleo Forestale di Barisciano;
- di renderla pubblica mediante affissione all'Albo Pretorio Comunale e attraverso il sito internet istituzionale.

Avverso la presente Ordinanza è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale Abruzzo entro 60 giorni dalla notifica della presente, oppure, in via alternativa ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, da proporre entro 120 giorni dalla data di pubblicazione all'albo pretorio di questo Comune. Gli agenti di forza pubblica sono indicati all'esecuzione della presente ordinanza.

Navelli, 11.02.2021

Il Sindaco
f.to Paolo Federico